

**Ordinanza
concernente gli esami federali per le professioni mediche
(Ordinanza sugli esami LPMed)**

del ...

AVAMPROGETTO

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 12 capoverso 3, 13 e 60 della legge federale del 23 giugno 2006¹ sulle professioni mediche universitarie (LPMed),

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

¹ La presente ordinanza disciplina la procedura, il contenuto e la forma dell'esame federale per le professioni mediche universitarie.

² L'esame federale si svolge al termine di un ciclo di studio accreditato secondo la LPMed (art. 23) o di un ciclo di studio estero riconosciuto (art. 33).

Sezione 2: Prescrizioni generali in materia di esami

Art. 2 Iscrizione

¹ I candidati sono tenuti a iscriversi all'esame federale entro la data ufficiale di chiusura delle iscrizioni presso l'organo di gestione della sezione Formazione della Commissione delle professioni mediche (MEBEKO).

² La MEBEKO pubblica annualmente il termine ufficiale di chiusura delle iscrizioni nella tabella dei termini prima dell'inizio dell'anno accademico.

³ Chi manca il termine ufficiale d'iscrizione può ancora iscriversi al più tardi tre settimane prima dell'inizio degli esami. Se il ritardo è attribuibile al candidato, la tassa d'esame è maggiorata di un congruo importo, al massimo però di 300 franchi.

Art. 3 Ammissione

¹ Le scuole universitarie comunicano alla MEBEKO i nominativi delle persone che hanno concluso il corrispondente ciclo di studio accreditato. ² I candidati di cui

¹ RS 811.11

all'articolo 12 capoverso 2 LPMed devono dimostrare alla MEBEKO, al più tardi tre settimane prima dell'inizio dell'esame:

- a. di aver ottenuto 60 punti di credito formativo frequentando un ciclo di studio accreditato secondo la LPMed;
- b. di aver concluso un ciclo di studio secondo l'articolo 12 capoverso 2 lettera b LPMed.

³ La MEBEKO, sezione Formazione, decide in merito all'ammissione all'esame federale.

Art. 4 Ritiro

¹ L'iscrizione può essere ritirata senza motivazione fino a tre settimane prima dell'inizio dell'esame. Il ritiro dev'essere comunicato per scritto alla MEBEKO, sezione Formazione.

² Chi ritira la propria iscrizione oltre le tre settimane prima dell'inizio dell'esame senza indicare un motivo d'impedimento deve versare l'intero importo della tassa d'esame.

Art. 5 Rinuncia all'esame

Se il candidato, senza motivo d'impedimento o di interruzione, non si presenta all'esame federale o non continua l'esame cominciato, l'esame federale è considerato non superato.

Art. 6 Impedimento

¹ Il candidato che, per malattia o per altri gravi motivi, è impossibilitato a presentarsi all'esame federale deve darne senza indugio comunicazione scritta al presidente della Commissione d'esame, indicandone i motivi.

² Giustificativi, quali un certificato medico, devono essere presentati spontaneamente.

³ Il presidente della Commissione d'esame decide se i motivi sono validi.

⁴ Se i motivi sono considerati validi, sono rimborsate le tasse d'esame ma non la tassa d'iscrizione.

Art. 7 Sospensione e interruzione

¹ Una volta iniziato l'esame federale, lo stesso può essere sospeso o interrotto soltanto se:

- a. sussistono validi motivi, quali malattia o incidente; e
- b. al momento della sospensione o dell'interruzione, il candidato sarebbe ancora in grado di superarlo.

² Il candidato deve comunicare l'avvenuta sospensione o interruzione senza indugio al presidente della Commissione d'esame, indicandone i motivi. Giustificativi, quali certificati medici, devono essere presentati senza indugio o inviati successivamente.

³ Il presidente della Commissione d'esame decide in merito alla validità dei motivi. Se questi ultimi sono validi, dispone:

- a. una sospensione, se l'esame può essere proseguito nella stessa sessione d'esame;
- b. una interruzione, se l'esame può essere proseguito soltanto nella successiva sessione d'esame.

⁴ Se i motivi non sono validi, l'esame federale è considerato non superato.

⁵ In caso di sospensione, il presidente della Commissione d'esame decide quando l'esame federale debba essere continuato. L'esame che non viene continuato è considerato non superato.

⁶ Se è decisa l'interruzione, il candidato deve iscriversi nuovamente e indicare se intende continuare l'esame federale o ripeterlo interamente. In caso di ripetizione, la tassa d'esame dev'essere versata nuovamente. Qualora il candidato decida di continuare l'esame federale interrotto, deve iscriversi alla sessione successiva; altrimenti l'esame federale è considerato non superato.

Art. 8 Esame federale per titolari di diplomi conseguiti all'estero

¹ Qualora non riconosca un diploma conseguito all'estero, la MEBEKO stabilisce se sia necessario sostenere l'intero esame federale o parti di esso ai fini dell'ottenimento del diploma federale.

² Essa tiene conto dell'iter professionale specifico e dell'esperienza professionale, in particolare nel settore sanitario svizzero.

Sezione 3: Contenuto e forma dell'esame federale

Art. 9 Contenuto dell'esame federale

¹ L'esame federale ha lo scopo di verificare che gli obiettivi della formazione indicati nella LPMed siano raggiunti.

² La MEBEKO, sezione Formazione, determina il contenuto dell'esame federale per ogni professione medica universitaria in relazione alle singole date d'esame. A tal proposito si fonda su:

- a. gli obiettivi formativi generali e specifici alle professioni secondo la LPMed;
e
- b. il contenuto dei cataloghi svizzeri degli obiettivi didattici per i cicli di studio accreditati relativi alle professioni mediche universitarie².

² Catalogo degli obiettivi didattici in medicina umana del ...
Catalogo degli obiettivi didattici in farmacia del ...

Art. 10 Forma dell'esame federale

¹ Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) disciplina le diverse forme di esame e lo svolgimento dell'esame federale.

² La MEBEKO, sezione Formazione, determina la forma dell'esame.

³ Alla scadenza del termine ufficiale di chiusura delle iscrizioni, la MEBEKO informa per scritto i candidati sulla forma dell'esame.

Sezione 4: Procedura**Art. 11** Commissioni d'esame

¹ Il Consiglio federale nomina per ogni professione medica universitaria una commissione d'esame in ogni sede d'esame. Per ogni commissione d'esame nomina, su proposta del DFI, un presidente e da quattro a sei membri.

² Prima di presentare la sua proposta, il DFI consulta la MEBEKO, sezione Formazione, e le facoltà.

³ Il presidente della commissione d'esame designa il suo supplente.

Art. 12 Compiti e competenze dei presidenti delle commissioni d'esame

¹ I presidenti delle commissioni d'esame assicurano lo svolgimento degli esami federali presso la sede d'esame corrispondente. A tale scopo, sono assistiti dagli altri membri della commissione d'esame interessata. Essi rappresentano gli interessi della Confederazione.

² I presidenti sono tenuti a garantire una collaborazione ottimale tra la MEBEKO, sezione Formazione, le facoltà, le autorità cantonali e i candidati.

³ Sono consultati dalla MEBEKO, sezione Formazione, per questioni riguardanti lo svolgimento dell'esame federale.

⁴ Garantiscono ai candidati una consulenza pertinente nelle questioni riguardanti l'esame federale.

Art. 13 Date d'esame

¹ L'esame federale ha luogo una volta all'anno. Le date devono essere coordinate con le sessioni degli esami universitari e con la fine del semestre.

² La MEBEKO, sezione Formazione, stabilisce d'intesa con le facoltà le date d'esame.

Catalogo degli obiettivi didattici in odontoiatria del ...
Catalogo degli obiettivi didattici in chiropratica del ...
Catalogo degli obiettivi didattici in veterinaria del ...

Art. 14 Pianificazione dell'esame

¹ La MEBEKO, sezione Formazione, stila l'elenco dei candidati ammessi all'attenzione del presidente della commissione d'esame.

² Il presidente della commissione d'esame organizza gli esami federali d'intesa con la facoltà e determina i mezzi ausiliari ammessi d'intesa con gli esaminatori e la MEBEKO, sezione Formazione.

³ Il presidente della commissione si assicura che gli studenti e gli esaminatori ricevano i calendari d'esame pertinenti. Questi ultimi sono vincolanti per tutti gli interessati.

Art. 15 Esaminatori

¹ La MEBEKO, sezione Formazione, stila un elenco degli esaminatori autorizzati.

² Possono essere esaminatori autorizzati:

- a. i professionisti attivi nel settore della formazione universitaria; o
- b. i liberi professionisti.

³ Qualora non sia disponibile un numero sufficiente di esaminatori autorizzati, il presidente della commissione d'esame può designare ad hoc altri professionisti in qualità di coesaminatori. Ne comunica i nominativi all'organo di gestione della MEBEKO, sezione Formazione.

⁴ Gli esaminatori o i coesaminatori che hanno raggiunto il 70° anno di età o che non esercitano più la loro attività professionale per un totale minimo di 12 ore settimanali sono stralciati dall'elenco.

Art. 16 Presenza di terzi all'esame

¹ L'esame federale non è pubblico.

² Il presidente può autorizzare ad assistere agli esami federali persone che dimostrino un interesse fondato.

³ I membri della MEBEKO, sezione Formazione, e della commissione d'esame sono ammessi d'ufficio ad assistere all'esame.

Art. 17 Valutazione

¹ La MEBEKO, sezione Formazione, stabilisce:

- a. il punteggio massimo ottenibile per ogni prova d'esame;
- b. il punteggio minimo necessario per superare l'esame federale.

² L'esaminatore responsabile decide in merito al punteggio raggiunto dal singolo candidato nella prova d'esame di sua competenza.

Art. 18 Esame federale non superato

¹ L'esame federale è considerato non superato se la somma dei punti di tutte le prove d'esame è inferiore al punteggio minimo fissato dalla MEBEKO, sezione Formazione, per il superamento dell'esame federale.

² L'esame federale è pure considerato non superato se in una prova d'esame sono stati ottenuti 0 punti.

Art. 19 Ripetizione di un esame federale non superato

¹ Il candidato che non ha superato l'esame federale può iscriversi all'esame federale successivo.

² Un esame federale non superato può essere ripetuto due volte.

Art. 20 Esclusione definitiva

Il candidato che non ha superato per tre volte l'esame federale è escluso da qualsiasi altro esame federale per la stessa professione medica universitaria.

Art. 21 Comunicazione dei risultati

¹ Il presidente della commissione d'esame comunica il risultato dell'esame al candidato mediante una decisione formale.

² I nomi dei candidati che hanno superato l'esame federale sono pubblicati in Internet e in un'altra forma appropriata.

Art. 22 Conservazione dei documenti d'esame

¹ La MEBEKO, sezione Formazione, provvede affinché tutti i documenti d'esame siano conservati durante tre mesi a partire dalla comunicazione dei risultati.

² In caso di ricorso, i documenti sono conservati finché la decisione su ricorso è passata in giudicato.

Art. 23 Diplomi

Il candidato che ha superato l'esame federale riceve un diploma federale e il certificato corrispondente sotto forma di tessera plastificata.

Art. 24 Sanzioni

¹ La MEBEKO, sezione Formazione, può annullare un esame federale superato qualora risulti che il candidato vi sia stato ammesso fornendo indicazioni false o incomplete. Può dichiarare l'esame federale non superato qualora il candidato abbia influenzato con mezzi illeciti l'esito dell'esame.

² Il presidente della commissione d'esame può escludere dall'esame federale il candidato che, durante il medesimo, tenga una condotta indecente o cerchi di influenzare l'esito con mezzi illeciti; egli ne informa la MEBEKO, sezione Formazione.

³ Secondo la gravità della colpa, la MEBEKO, sezione Formazione, decide se l'esame debba essere considerato non superato.

Sezione 5: Elaborazione dei dati

Art. 25 Banca dati della MEBEKO

¹ La MEBEKO, sezione Formazione, gestisce una banca dati. Quest'ultima contiene le iscrizioni pervenute e le decisioni relative all'ammissione, nonché i seguenti dati concernenti i candidati:

- a. il cognome e il/i nome/i;
- b. il cognome da nubile;
- c. la lingua della corrispondenza;
- d. il sesso;
- e. la data di nascita;
- f. il/i luogo/luoghi di attinenza;
- g. la cittadinanza;
- h. il numero AVS;
- i. l'indirizzo;
- j. il numero di telefono;
- k. l'indirizzo elettronico;
- l. i risultati degli esami.

² La banca dati contiene inoltre:

- a. un elenco alfabetico dei candidati definitivamente esclusi dagli esami federali;
- b. i diplomi federali con la data, il luogo e il Paese di rilascio;
- c. una statistica sugli esami federali.

Art. 26 Comunicazione dei dati

¹ La MEBEKO, sezione Formazione, trasmette regolarmente tutti i dati di cui all'articolo 25 capoverso 1 lettere a-l all'UFSP, affinché siano riportati nel registro delle professioni mediche.

² La MEBEKO, sezione Formazione, comunica al segretariato dell'Incaricato del Consiglio federale per il servizio sanitario coordinato il cognome, il nome, l'indirizzo e la data di nascita dei candidati che hanno superato gli esami federali in medicina umana, odontoiatria, chiropratica e farmacia.

³ La MEBEKO, sezione Formazione, comunica all'Ufficio federale di veterinaria, all'attenzione del Servizio veterinario coordinato, il cognome, il nome, l'indirizzo e la data di nascita dei candidati che hanno superato l'esame federale di veterinaria.

Art. 27 Diritto d'informarsi

¹ I candidati hanno il diritto d'informarsi sui dati che li concernono.

² A tale scopo devono presentare domanda scritta alla MEBEKO, sezione Formazione, e provare la propria identità.

³ Le informazioni sono fornite gratuitamente per scritto entro 30 giorni.

Sezione 6: Tasse, indennità e costi**Art. 28** Tasse

¹ La tassa d'iscrizione ammonta a 200 franchi.

² La tassa per i diversi esami federali ammonta a:

- | | | |
|----|---|------------|
| a. | per l'esame federale di medicina umana: | fr. 1000.- |
| b. | per l'esame federale di odontoiatria: | fr. 1000.- |
| c. | per l'esame federale di chiropratica: | fr. 1000.- |
| d. | per l'esame federale di farmacia: | fr. 1000.- |
| e. | per l'esame federale di veterinaria: | fr. 1000.- |

³ Gli emolumenti per il rilascio di diplomi sono indicati nell'allegato 5 dell'ordinanza del 27 giugno 2007 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie³.

Art. 29 Indennità per il presidente della commissione d'esame

¹ I presidenti delle commissioni d'esame ricevono un'indennità per:

- l'organizzazione e la direzione degli esami;
- i compiti amministrativi correlati;
- la consulenza ai candidati.

² L'indennità si compone di un forfait annuo di 8000 franchi e di un'indennità stabilita in funzione del numero di candidati che l'UFSP ha segnalato al presidente della commissione d'esame nell'anno corrispondente.

³ L'importo dell'indennità secondo il numero di candidati ammonta a 30 franchi per candidato.

Art. 30 Indennità per i membri delle commissioni d'esame

Per la partecipazione alle sedute, i membri delle commissioni d'esame ricevono indennità stabilite nell'ordinanza del Dipartimento federale delle finanze del 12

³ RS 811.112.0

dicembre 1996⁴ sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.

Art. 31 Indennità per gli esaminatori e i coesaminatori

Agli esaminatori e ai coesaminatori sono versate le seguenti indennità:

- a. per la preparazione degli esami federali, la partecipazione agli stessi e la valutazione dei risultati: 150franchi all'ora;
- b. per lavori di segretariato di cui è comprovata l'esecuzione in rapporto agli esami federali: 16 franchi all'ora;
- c. un'indennità di trasferta per assistere agli esami federali e partecipare a sedute che si tengono allo scopo di allestire gli esami federali;
- d. un'indennità per i pasti principali, per il pernottamento e la colazione corrispondente ai tassi applicabili al personale federale.

Art. 32 Altre indennità

¹ Alle persone che elaborano domande MC o che verificano la loro rilevanza per la pratica è versata un'indennità di 20 franchi all'ora.

² Al personale ausiliario che predispose i locali o prepara materiali per gli esami federali è versata un'indennità di 16 franchi all'ora.

Art. 33 Costi

¹ Se gli esami federali richiedono la locazione di sale fuori della facoltà, il presidente della commissione d'esame stabilisce l'ammontare del canone d'intesa con l'organo di gestione della sezione Formazione e l'UFSP.

² Gli stampati sono ordinati presso la Cancelleria federale, previa intesa con l'UFSP, e pagati da quest'ultimo.

³ L'UFSP si assume i costi per la stampa e la traduzione degli esami federali scritti.

⁴ La Confederazione si assume l'onere per il materiale ausiliario da essa fornito e consegnato ai candidati.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 34 Diritto vigente: abrogazione

¹ Il diritto vigente è abrogato a decorrere dal 1° agosto 2011, conformemente all'articolo 62 capoverso 4 LPMed.

² L'abrogazione del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 1.

⁴ RS 172.311

Art. 35 Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. L'ordinanza del 27 giugno 2007⁵ sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 2, cpv. 3 (nuovo) e cpv. 4 (nuovo)

² Il segretariato della sezione Formazione della MEBEKO raccoglie dati personali concernenti i diplomi federali, i diplomi esteri riconosciuti, nonché i corrispondenti attestati di equivalenza secondo l'articolo 36 capoverso 3 LPMed:

- a. il cognome e il/i nome/i;
- b. il cognome da nubile;
- c. la lingua della corrispondenza;
- d. il sesso;
- e. la data di nascita;
- f. il/i luogo/luoghi di attinenza;
- g. la cittadinanza;
- h. il numero AVS;
- i. l'indirizzo;
- j. il numero di telefono;
- k. l'indirizzo elettronico;
- l. i diplomi federali con la data, il luogo e il Paese di rilascio;
- m. i diplomi esteri riconosciuti con la data, il luogo e il Paese di rilascio, come pure la data del riconoscimento;
- n. gli attestati di equivalenza di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed con la data, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data dell'attestato.

³ Il segretariato della sezione Perfezionamento raccoglie dati personali concernenti i titoli di perfezionamento federali e riconosciuti, come pure i corrispondenti attestati di equivalenza secondo l'articolo 36 capoverso 3 LPMed:

- a. i titoli di perfezionamento federali con la data e il luogo di rilascio;
- b. i titoli di perfezionamento riconosciuti con la data, il luogo e il Paese di rilascio, come pure la data del riconoscimento;
- c. l'attestato di equivalenza secondo l'articolo 36 capoverso 3 LPMed con la data, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data dell'attestato.

⁵ RS 811.112.0

⁴ I dati di cui ai capoversi 1 e 2 sono messi regolarmente e gratuitamente a disposizione del DFI per la gestione del registro delle professioni mediche universitarie conformemente agli articoli 51 e seguenti LPMed.

2. Ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU)⁶

Art. 7, cpv. 1, lett. e

¹ Almeno la metà delle persone incaricate dell'esecuzione di analisi deve poter attestare:

- e. una formazione completa di una scuola universitaria in medicina umana, medicina dentaria, medicina veterinaria o farmacia ai sensi della legge federale del 23 giugno 2006⁷ sulle professioni mediche universitarie.

Art. 36 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2008.

....

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione: Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione: ...

⁶ RO 810.122.1

⁷ RO 811.11

Allegato I
(art. 31)

Diritto vigente: abrogazione

I seguenti atti normativi sono abrogati:

1. Ordinanza generale del 19 novembre 1980⁸ sugli esami federali per le professioni mediche;
2. Ordinanza del 19 dicembre 1975⁹ concernente deroghe sperimentali al regolamento degli esami federali per le arti sanitarie;
3. Ordinanza del 12 novembre 1984¹⁰ che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche;
4. Ordinanza del DFI del 15 luglio 1970¹¹ che stabilisce le indennità per esami scritti sostitutivi di quelli orali secondo il regolamento degli esami federali per le arti sanitarie;
5. Ordinanza del 29 aprile 1943¹² sugli esami federali professionali di medicina per gli Svizzeri in possesso di diplomi italiani;
6. Decreto del Consiglio federale del 28 settembre 1945¹³ che autorizza il conferimento del diploma federale ai medici, farmacisti e veterinari ticinesi che hanno compiuto i loro studi nelle università italiane;
7. Ordinanza del 18 novembre 1975¹⁴ concernente gli esami professionali particolari per Svizzeri dell'estero e Svizzeri naturalizzati;
8. Decreto del Consiglio federale del 28 gennaio 1944¹⁵ concernente l'ammissione dei cittadini del Liechtenstein agli esami federali per le arti sanitarie;
9. Ordinanza del 21 febbraio 1979¹⁶ riguardante l'ammissione di rifugiati agli esami federali per le arti sanitarie;
10. Ordinanza del 30 giugno 1983¹⁷ che riguarda le particolarità della procedura degli esami federali per le professioni mediche;
11. Regolamento del 16 ottobre 1984¹⁸ per la Giunta direttiva, le commissioni d'esame, i presidenti locali e gli esaminatori agli esami federali per le professioni mediche;

⁸ RU 1982 563, RU 1995 4367, RU 1996 208, RU 1999 2643, RU 1999 2629

⁹ RU 1976 51

¹⁰ RU 1986 817, RU 2005 5255

¹¹ RU 1970 975

¹² RU 59 363, RU 1952 813, RU 1960 941, RU 1979 1184

¹³ RU 61 812

¹⁴ RU 1975 2331, RU 1980 911

¹⁵ RU 60 101

¹⁶ RU 1979 1298

¹⁷ RU 1983 1313

¹⁸ RU 1984 1302

12. Ordinanza del 19 novembre 1980¹⁹ sugli esami dei medici;
13. Ordinanza del 18 febbraio 1983²⁰ concernente le disposizioni transitorie per gli esami dei medici;
14. Ordinanza del 29 maggio 1985²¹ concernente l'esame delle tecniche mediche;
15. Ordinanza del 1° novembre 1999²² concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di medicina dell'Università di Berna;
16. Ordinanza del DFI del 30 agosto 2007²³ concernente la sperimentazione di un modulo speciale d'insegnamento e d'esame per i primi quattro anni di studio presso la facoltà di biologia e di medicina dell'Università di Losanna;
17. Ordinanza del DFI del 17 ottobre 2005²⁴ concernente la sperimentazione di un modulo speciale d'insegnamento e d'esame per i primi quattro anni di studio presso la facoltà di medicina dell'Università di Zurigo;
18. Ordinanza del DFI del 21 ottobre 2004²⁵ concernente la sperimentazione di un modulo speciale d'insegnamento e d'esame presso la facoltà di medicina dell'Università di Ginevra;
19. Ordinanza del DFI del 21 ottobre 2004²⁶ concernente la sperimentazione di un modulo speciale d'insegnamento e d'esame per i primi due anni di studio presso il Dipartimento di medicina della facoltà di scienze dell'Università di Friburgo;
20. Ordinanza del DFI del 17 ottobre 2005²⁷ concernente la sperimentazione di un modulo speciale d'insegnamento e d'esame per i primi quattro anni di studio presso la facoltà di medicina dell'Università di Basilea;
21. Ordinanza del 19 novembre 1980²⁸ sugli esami dei medici dentisti;
22. Ordinanza del DFI del 30 agosto 2007²⁹ concernente la sperimentazione di un modulo speciale d'insegnamento e d'esame presso l'istituto di medicina dentaria della facoltà di medicina dell'Università di Ginevra;
23. Ordinanza del 19 novembre 1980³⁰ sugli esami dei veterinari;
24. Ordinanza del DFI del 21 ottobre 2004³¹ concernente la sperimentazione di un modulo speciale d'insegnamento e d'esame in veterinaria;

¹⁹ RU 1982 575, RU 1999 2643, RU 1999 2629

²⁰ RU 1983 228

²¹ RU 1985 785

²² RU 1999 3590, RU 2002 3652, RU 2007 4313

²³ RU 2007 4315

²⁴ RU 2005 4817

²⁵ RU 2004 4489, RU 2005 4825, RU 2007 4325

²⁶ RU 2004 4497, RU 2007 4327

²⁷ RU 2005 4827, RU 2007 4329

²⁸ RU 1982 584

²⁹ RU 2007 4331

³⁰ RU 1982 591

³¹ RU 2004 4505

25. Ordinanza del 16 aprile 1980³² concernente gli esami dei farmacisti;
26. Ordinanza del 4 marzo 1982³³ concernente le disposizioni transitorie per gli esami dei farmacisti;
27. Ordinanza del DFI del 21 ottobre 2004³⁴ concernente la sperimentazione di un modulo speciale d'insegnamento e d'esame per il ciclo di studi che permette il conseguimento del diploma federale di farmacista presso l'Università di Basilea, la scuola di farmacia di Ginevra-Losanna e il Politecnico federale di Zurigo;
28. Ordinanza del DFI del 3 settembre 2003³⁵ concernente la sperimentazione di un modulo speciale d'insegnamento e d'esame per il corso di studi in scienze farmaceutiche presso la Facoltà di biologia e medicina dell'Università di Losanna;
29. Ordinanza del 4 ottobre 2001³⁶ concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame per il corso di studi parziale in scienze farmaceutiche all'Università di Berna;
30. Ordinanza del 4 ottobre 2001³⁷ concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame per il corso di studi parziale in scienze farmaceutiche all'Università di Friburgo;
31. Ordinanza del DFI del 3 settembre 2003³⁸ concernente la sperimentazione di un modulo speciale d'insegnamento e d'esame per il primo ciclo di studi in scienze farmaceutiche all'Università di Neuchâtel;
32. Regolamento del 26 marzo 2002³⁹ per il Comitato di perfezionamento per le professioni mediche.

³² RU **1980** 781

³³ RU **1982** 321

³⁴ RU **2004** 4513

³⁵ RU **2003** 3398

³⁶ RU **2001** 2569, RU **2003** 3403

³⁷ RU **2001** 2574, RU **2003** 3403

³⁸ RU **2003** 3413

³⁹ RU **2002** 3892, RU **2003** 4791